


COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia del Sud Sardegna

REVISORE UNICO



Verbale n.12 del 31.07.2020

La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell'Ente, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26 aprile 2018, ha ricevuto, via email in data 29.07.2020 la richiesta di parere sulla Determinazione del Responsabile del settore Segreteria generale avente ad oggetto:

Oggetto: *Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020*

IL REVISORE UNICO

Premesso che

- con deliberazione n.13 del 08.05.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27.05.2020, sono state definite le linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 27.05.2020 relativa al fondo di produttività 2020 alla destinazione delle somme ex L.R. 19/1997 confluito nel Fondo Unico art. 10 L.R. 02/2007, somma quantificata in Euro 5.551,91;
- il CCNL del comparto delle funzioni locali del 21.05.2018, all'art. 8 ribadisce la funzione dell'organo di revisione nella contrattazione decentrata e stabilisce che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;
- la composizione del fondo è stabilita dall'art. 67 del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21.05.2018, che testualmente dice che *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse*

decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”.

- Lo stesso articolo 67 prevede che *“in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”*;
- l’importo complessivo del trattamento accessorio non può superare, a decorrere dal 01 gennaio 2018, ed ai sensi dell’art. 23, c.2 del D.Lgs 75/2017, l’importo complessivo del 2016 e che s’intende abrogato l’art. 1, comma 236, della legge del 28.12.2015 n.208 e che il fondo 2016 era pari a Euro 143.501,59 (limite al netto delle risorse non soggette di Euro 32.358,03 è pari a Euro 111.143,56);

Visti

- la proposta di determinazione in oggetto, il responsabile di settore intende effettuare la costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per un importo complessivo pari a Euro 140.044,46 di cui 104.364,62 quali risorse soggette a limite ed Euro 35.679,62 non soggette a limite;
- i seguenti prospetti allegati alla proposta di determinazione in oggetto ricevuti dal Responsabile del settore Segreteria generale:
- *Costituzione fondo risorse contrattazione integrativa anno 2020* che evidenzia: da qui

1. Fondo Risorse stabili Euro 115.860,37 di cui :
soggette a limite: € 110.906,47 dato da 107.821,01 più le RIA del personale cessato pari a Euro 3.085,46;
non soggette a limite: Euro 4.953,90;

L'importo consolidato al 2017 certificato dal revisore è pari a

Euro 106.289,56. Tale importo è stato integrato della somma di €. 1531,45 dall'anno 2018 (art. 67 c.1 del CCNL del 21/05/2018) pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 di cui all'art. 32 c.7 del CCNL del 22.01.2004 non ricompreso nel fondo certificato dell'anno 2017. L'importo è quindi pari a Euro 107.821,01

2. Fondo Risorse variabili Euro 48.054,31 di cui 17.328,37 soggette al limite e 30.725,94 non soggette al limite;

- l'allegato *“verifica dei limiti in materia di contrattazione integrativa decentrata anno 2020 – art.23 comma 2 D.Lg.s. 75/2017” dal quale si evince il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;*
- Che il Fondo compensi lavoro straordinario è rimasto invariato ed è pari a Euro 10.141,93;
- che il fondo relativo alle posizioni organizzative è pari a Euro 48.125,00;
- i pareri e le certificazioni rilasciati nel 2017 dal precedente Revisore di cui ai verbali n. 6 del 09.05.2017 e n.20 del 01.12.2017;

Preso atto che

- che si identificano le economie di fondo straordinario confluite pari a Euro 7.725,94;
- che l'ufficio Ragioneria ha quantificato le somme relative all'1,2% del monte salari del 1997 in Euro 7.813,72;
- nel fondo 2020 vengono incluse somme per gli incentivi tecnici di cui all'ex art.113 del D.Lgs 50/2016 per Euro 20.000,00;
- che il fondo trova copertura nel bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il Dlgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs 150/2009;

Visto il D.lgs 165/2001;

Visto il D.lgs 75/2017;

Visto il CCNL del 21.05.2018 relativo al comparto delle funzioni locali;

Visto il parere di regolarità contabile apposto sulla determinazione in oggetto;

Visto il bilancio di previsione 2020/2022;

Il Revisore,

ESPRIME

parere favorevole, in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, sulla Determinazione del Responsabile del settore Segreteria generale avente ad oggetto “Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020”.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu

